PALERMO – 29 maggio 2020

Dipartimento della Funzione Pubblica

WEBINAR

Il codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi (D.lgs. n. 50/2016)

Le novità in materia di appalti nel periodo di emergenza da Covid – 19

Docente: Avv. Salvatore Capezzuto













PROMOZIONE DEL MADE IN ITALY

- L'articolo 72, comma 2, lettera a) del D.L. 18/2020, conv. In L. 27/2020, in considerazione dell'esigenza di contenere gli effetti negativi sull'internazionalizzazione del sistema Paese in conseguenza della diffusione del covid 19, prevede che, sino al 31/12/2020, "i contratti di forniture, lavori e servizi possono essere aggiudicati con la procedura di cui all'articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".
- La disposizione è stata introdotta per facilitare la promozione straordinaria del **Made in Italy** e l'attrazione degli investimenti in Italia.
- Nelle suindicate fattispecie, **senza limiti di importo**, può essere utilizzata la procedura negoziata con invito di almeno 5 operatori economici senza previa pubblicazione di un bando di gara.
- In questo caso la disposizione si applica senza limiti di importo e senza la necessità che siano rispettati i vincoli imposti dal comma 2 dell'articolo 63 del Codice dei contratti.





ACQUISTO DI BENI E SERVIZI INFORMATICI 1

- L'articolo 75 del D.L. 18/2020, conv. In L. 27/2020, introduce una deroga all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisto di beni e servizi informatici nel periodo di emergenza causato dal covid—19.
- In base all'art. 75, comma 1, del D.L. 18/2020, le amministrazioni sono autorizzate, sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service), nonché servizi di connettività, mediante **procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara** causa l'emergenza Covid 19, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
- In questo caso l'acquisto è connotato dall'urgenza riconosciuta direttamente dalla legge.
- La procedura deve svolgersi selezionando l'affidatario tra almeno **quattro operatori economici**, di cui almeno una «start-up innovativa» o una «piccola e media impresa innovativa».





ACQUISTO DI BENI E SERVIZI INFORMATICI 2

- Le amministrazioni trasmettono al Dipartimento per la trasformazione digitale e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio gli atti con i quali sono indette le procedure negoziate.
- Le amministrazioni acquisiscono una autocertificazione dell'aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e l'assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nonché previa verifica antimafia.
- Al termine delle procedure di gara, le amministrazioni **stipulano immediatamente il contratto** ed avviano l'esecuzione dello stesso, anche in deroga ai termini di cui all'articolo 32 del D.Lgs. n. 50 del 2016.
- I contratti relativi agli acquisti di servizi informatici e di connettività hanno una durata massima **non superiore a trentasei mesi** e prevedono di diritto la facoltà di **recesso unilaterale** dell'amministrazione decorso un periodo non superiore a dodici mesi dall'inizio dell'esecuzione, senza corrispettivo e senza oneri di alcun genere a carico dell'amministrazione.





RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEI PENITENZIARI

- L'articolo 86, comma 2, del D.L. 18/2020 (L. 27/20), introduce una deroga all'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 per il ripristino della funzionalità degli **Istituti Penitenziari** e per la prevenzione della diffusione del covid—19.
- Nell'articolo 86, comma 2, del D.L. 18/2020 è stabilito che " ... fino al 31 dicembre 2020 è autorizzata l'esecuzione dei lavori di somma urgenza con le procedure di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga ai limiti di spesa ivi previsti, fatto salvo il limite della soglia europea, e ai termini di presentazione della perizia giustificativa dei lavori".
- Tale spesa potrà essere utilizzata disponendo:
- o la redazione del **verbale** in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo;
- o la immediata esecuzione dei lavori, anche al di sopra del limite di 200.000 euro previsti dall'articolo 163, purchè al di sotto della soglia comunitaria.





INTEGRAZIONE AL CODICE APPALTI DAL D.L. CURAITALIA

ANTICIPAZIONE ALLE DITTE

- Con l'articolo 91, comma 2 del D.L. 18/2020, conv. in L. 27/2020, viene introdotta una integrazione all'articolo 35, comma 18 del Codice dei contratti, con la possibilità di erogare **l'anticipazione** anche nel caso di **esecuzione anticipata** del contratto in via di urgenza.
- Nel dettaglio la norma viene così modificata: "L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del presente codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma ella prestazione".





UTILIZZO DELLE DONAZIONI

- L'articolo 99, comma 3, del D.L. 18/2020, conv. in L. 27/2020, disciplina l'utilizzo delle **erogazioni liberali** a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da covid 19.
- Con l'articolo 99, comma 3, del D.L. 18/2020 è stabilito che "Nella vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e, in ogni caso sino al 31 luglio 2020, l'acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto dell'emergenza COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, ai sensi dell'art. 793 c.c., avviene mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che l'affidamento sia conforme al motivo delle liberalità".



ACQUISTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LA DIDATTICA A DISTANZA

- Nell'articolo 120, comma 3, del D.L. 18/2020 (L. 27/20), è disposto che "Le istituzioni scolastiche acquistano le piattaforme e i dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b), mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all'acquisto delle piattaforme e dei dispositivi ..., anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".
- Ciò significa che, causa emergenza covid, le **Istituzioni scolastiche** procedono all'acquisto delle **piattaforme digitali per la didattica a distanza**, nel 2020, di ordinario mediante le convenzioni quadro CONSIP o il MEPA.
- Nel caso in cui non sia possibile fare ricorso ai predetti strumenti, le Istituzioni scolastiche possono provvedere all'acquisto di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza anche **in deroga** alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.





D.L. CURAITALIA

SOSPENSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI

- L'art. 103, comma 1, del D.L. 18/2020, conv. In L. 27/2020, ha stabilito che, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.
- L'art. 37 del D.L. 23/2020 ha poi prorogato al 15 maggio il termine di sospensione dei procedimenti.
- Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.
- Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste.





CIRCOLARE MIT DEL 23/03/2020

SOSPENSIONE TERMINI PROCEDURE APPALTO

- Al fine di assicurare un'uniforme interpretazione della disciplina di cui all'articolo 103 del D.L. 18/2020, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la Circolare del 23 marzo ha evidenziato che la sospensione "dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data" per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 aprile 2020 (prorogato al 15 maggio dall'art. 37 D.L. 23/2020) si applica a tutti i procedimenti amministrativi e, dunque, anche alle procedure di appalto o di concessione disciplinate dal decreto legislativo 30 aprile 2016, n. 50.
- Nella Circolare è precisato che le amministrazioni valutano l'opportunità di rispettare, anche in pendenza della sospensione, i termini endoprocedimentali, finali ed esecutivi originariamente previsti, nei limiti in cui ciò sia compatibile con le misure di contenimento del COVID-19.





- Per le procedure di gara per le quali non si è ancora addivenuti alla pubblicazione del bando di gara, dell'avviso o dell'invito a presentare offerte, la Delibera ANAC n. 312 del 9 aprile 2020 prevede che le stazioni appaltanti valutano la necessità o l'opportunità di differire l'avvio delle procedure di gara già programmate.
- In linea generale, le amministrazioni dovrebbero avviare soltanto le procedure di gara ritenute urgenti e indifferibili, adottando tutte le cautele volte a favorire la massima partecipazione e garantire la *par condicio* tra i concorrenti.





COMUNICATO ANAC DEL 20 APRILE 2020

SOSPENSIONE PROCEDURE GARA EMERGENZA COVID

- In riferimento ad erronee interpretazioni, di alcune stazioni appaltanti, delle indicazioni per lo svolgimento delle procedure di gara durante l'emergenza sanitaria (delibera 312/2020), l'ANAC, con il comunicato del 20/04/2020, precisa di non avere mai chiesto la sospensione di dette procedure. In considerazione della situazione attuale, Anac si è limitata a suggerire "l'opportunità di differire l'avvio delle procedure di gara già programmate" e di avviare soltanto quelle "ritenute urgenti e indifferibili", assicurando "la massima pubblicità e trasparenza delle determinazioni adottate".
- Quanto sopra è confermato dalla segnalazione 4/2020, con la quale l'ANAC ha sollecitato Governo e Parlamento a individuare misure ad hoc in vista della cd. "fase 2", in modo da scongiurare che l'applicazione delle disposizioni adottate in via generale per i procedimenti amministrativi possa comportare rilevanti problemi applicativi al settore.





- Per le procedure di selezione in corso di svolgimento, la Delibera ANAC 312 stabilisce che le stazioni appaltanti assicurano la massima pubblicità e trasparenza delle determinazioni adottate in conseguenza dell'emergenza sanitaria.
- A tal fine, le stesse danno atto con **avviso pubblico** riferito a tutte le gare:
- a) della **sospensione dei termini** disposta dall'articolo 103 del D.L. n. 18/2020, così come modificato dall'articolo 37 del D.L. n. 23 dell'8/4/2020, chiarendo che essa si applica a tutti i termini stabiliti dalle singole disposizioni della *lex specialis* e, in particolare sia a quelli "iniziali" relativi alla presentazione delle domande di partecipazione e/o delle offerte, nonché a quelli previsti per l'effettuazione di sopralluoghi, sia a quelli "endoprocedimentali" tra i quali, a titolo esemplificativo, quelli relativi al procedimento di soccorso istruttorio e al sub-procedimento di verifica dell'anomalia e/o congruità dell'offerta.





- b) della nuova scadenza dei termini già assegnati, così come ricalcolata con applicazione della sospensione, specificando che alla conclusione del periodo di sospensione (cioè dal 16 maggio 2020) i termini suindicati riprenderanno a decorrere per il periodo residuo;
- c) che la stazione appaltante adotterà ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione della procedura, compatibilmente con la situazione di emergenza in atto;
- d) della possibilità per la stazione appaltante, soprattutto nelle procedure ristrette o negoziate in cui sono noti i partecipanti, di determinarsi per la disapplicazione della sospensione di alcuni termini di gara previsti a favore dei concorrenti. Nel caso in cui le amministrazioni intendano avvalersi di tale previsione possono acquisire preventivamente la dichiarazione dei concorrenti in merito alla volontà di avvalersi o meno della sospensione dei termini disposta dal D.L. n. 18/2020.





- Inoltre, le stazioni appaltanti:
- possono concedere differimenti ulteriori rispetto alla sospensione dei termini, anche su richiesta degli operatori economici;
- valutano la possibilità di svolgere le procedure di gara con **modalità telematiche** anche nel caso in cui tale previsione non fosse contenuta nel bando, previa comunicazione ai concorrenti mediante avviso pubblico;
- per le procedure di gara svolte con modalità non telematiche, valutano la possibilità di svolgere le **sedute pubbliche in video- conferenza**;
- valutano la possibilità di **rinunciare al sopralluogo** obbligatorio previsto dalla *lex specialis* di gara nei casi in cui lo stesso non sia necessario;
- valutano la possibilità di prevedere lo svolgimento delle sedute riservate della commissione giudicatrice con collegamenti da remoto;
- valutano la possibilità di consentire il pagamento dell'imposta di bollo con modalità telematiche.





- Nella fase di esecuzione del contratto ed anche ai contratti aventi ad oggetto servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 91 del D.L. n. 18/2020, il rispetto delle misure di contenimento del contagio previste nel decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.
- Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha adottato il Protocollo condiviso con Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca—CISL e Fillea CGIL recante la «regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid -19 nei cantieri edili».
- Il documento offre una tipizzazione dei possibili casi concreti di esclusione della responsabilità per il caso dei contratti di lavori.





ORIENTAMENTI COMM. UE 1/04/2020 C 108 I/01

APPALTI PUBBLICI IN EMERGENZA COVID

- Secondo gli Orientamenti della Commissione Europea in materia di appalti pubblici, nell'emergenza da covid gli acquirenti pubblici hanno varie opzioni:
- in caso di urgenza possono avvalersi della possibilità di **ridurre considerevolmente i termini** per accelerare le procedure aperte o ristrette;
- possono ricorrere a una procedura negoziata senza previa pubblicazione, anche mediante l'aggiudicazione diretta a un operatore economico preselezionato, purché quest'ultimo sia l'unico in grado di consegnare le forniture necessarie nel rispetto dei vincoli tecnici e temporali imposti dall'estrema urgenza;
- gli acquirenti pubblici dovrebbero inoltre prendere in considerazione la ricerca di soluzioni alternative e interagire con il mercato con attività di **matchmaking** (incontro tra domanda e offerta). Potrebbero, ad esempio, organizzare **eventi hackathon** per trovare nuove soluzioni, ad es. per consentire di riutilizzare le mascherine protettive dopo idonea pulizia.





DEROGA AL CODICE APPALTI DAL D.L. RILANCIO

ESONERO TEMPORANEO CONTRIBUTI

ANAC

• L'art. 65 del D.L. 34/2020 prevede che le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono **esonerati dal versamento dei contributi all'Autorità nazionale anticorruzione** per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma (19 maggio 2020) e fino al 31 dicembre 2020.





DEROGA AL CODICE APPALTI DAL D.L. **RILANCIO**

SOSPENSIONE VERIFICHE AGENZIA

- ENTRATE

 L'art. 68 del D.L. 18/2020, conv. in L. 27/2020, aveva previsto la sospensione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020.
- L'art. 153 del D.L. 34/2020 stabilisce che nello stesso periodo di sospensione non si applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che prevedono la verifica se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro.
- Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento, restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario.





DEROGA AL CODICE APPALTI DAL D.L. RILANCIO

ANTICIPAZIONI ALLE IMPRESE, ART. 207 D.L. 34

- In relazione alle procedure di gara i cui bandi o avvisi siano già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del D.L. 34/2020 (19 maggio), nonchè alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. e fino alla data del 30 giugno 2021, l'importo dell'anticipazione prevista dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti delle risorse annuali stanziate per ogni intervento dalla stazione appaltante.
- Fuori dai casi precedenti, l'anticipazione può essere riconosciuta, sempre per un importo non superiore complessivamente al 30 per cento del prezzo, anche in favore degli appaltatori che abbiano già usufruito di un'anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione.





SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI -AUTOCERTIFICAZIONI

- L'art. 264 del D.L. 34/2020 prevede alcune deroghe alle ordinarie procedure amministrative, che investono dunque anche gli appalti pubblici. La finalità è garantire la massima semplificazione, l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese in relazione all'emergenza COVID-19, dalla data di entrata in vigore del D.L. 34/2020 e fino al 31 dicembre 2020.
- La prima deroga riguarda i procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, contributi, sovvenzioni, da parte di pubbliche amministrazioni; le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 **sostituiscono ogni tipo di documentazione** comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice antimafia.





SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI – ANNULLAMENTO D'UFFICIO

- I provvedimenti amministrativi illegittimi ai sensi dell'art.

 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottati in relazione all'emergenza Covid-19, possono essere annullati
 d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, **entro il termine di tre mesi**, in deroga all'art. 21-nonies comma 1 della
 legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede il termine di 18 mesi.
- Il termine decorre dalla adozione del provvedimento espresso ovvero dalla formazione del silenzio assenso.
- Resta salva l'annullabilità d'ufficio anche dopo il termine di tre mesi qualora i provvedimenti amministrativi siano stati adottati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali.





SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI – CONTROLLI A CAMPIONE

- L'art. 264 del D.L. 34/2020 introduce altresì alcune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, al fine di accelerare la massima semplificazione dei procedimenti nonchè l'attuazione di misure urgenti per il sostegno a cittadini e imprese e per la ripresa a fronte dell'emergenza economica derivante dalla diffusione dell'infezione da Covid-19, che non consentono alle pubbliche amministrazioni di richiedere la produzione di documenti e informazioni già in loro possesso.
- In primo luogo il comma 1 dell'articolo 71 è sostituito dal seguente: "Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni".





SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI – DICHIARAZIONI MENDACI

- All'articolo 75 del D.P.R. 445/2000, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma 1-bis : «La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio».
- L'articolo 76, comma 1, del D.P.R. 445/2000 è stato poi modificato nel senso che la sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà.





SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI – ACCORDI QUADRO

- Sono state inoltre apportate alcune modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), indirettamente riguardanti le procedure di appalti pubblici.
- In particolare, dopo il comma 2-bis è aggiunto il comma
 2-ter, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni certificanti detentrici dei dati ne assicurano la fruizione da parte
 delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, attraverso la predisposizione di appositi accordi quadro entro 120
 giorni dal 19/5/2020.
- Con gli stessi accordi, le pubbliche amministrazioni detentrici dei dati assicurano, su richiesta dei soggetti privati di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (gestori di pubblici esercizi e soggetti privati che utilizzano le autocertificazioni nei rapporti tra loro), conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.





SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI – PIATTAFORMA NAZIONALE DATI

- Sono state altresì apportate, dall'art. 264 del D.L. 34/2020, alcune modifiche all'articolo 50 -ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), pure indirettamente riguardanti le procedure di appalti pubblici.
- La **Piattaforma Digitale Nazionale Dati**, finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto, per finalità istituzionali, dai soggetti pubblici, nonché alla condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese, si estende anche ai soggetti gestori di servizi pubblici e alle società in controllo pubblico, ad esclusione delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
- La suindicata Piattaforma passa dallo stato di sperimentazione allo stato di gestione, quest'ultima non più affidata al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale, bensì alla **Presidenza del Consiglio**.





SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI – CONTROLLI AI PRIVATI

- L'art. 264, comma 2, lett. d) del D.L. 34/2020 prevede anche che nell'ambito delle verifiche, delle ispezioni e dei controlli comunque denominati sulle attività dei privati, la pubblica amministrazione **non richiede la produzione di informazioni, atti o documenti** in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione.
- E'nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso dell'amministrazione procedente o di altra amministrazione.
- Le disposizioni sulla semplificazione amministrativa, secondo il disposto dell'art. 264, comma 4, del D.L. 34/2020, attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione e prevalgono su ogni diversa disciplina regionale.



CONS. STATO (AD. PLEN.), 02/04/2020, N. 10

ACCESSO AGLI ATTI NELLA FASE ESECUTIVA

- Con la recente pronuncia n. 10/2020 il Consiglio di Stato, Ad. Plen., ha esteso l'accesso agli atti anche nella **fase esecutiva del** servizio.
- La pronuncia ha una forte portata innovativa atteso che fino ad oggi, in materia di appalti, l'accesso era circoscritto alla sola fase della procedura culminante con l'aggiudicazione e ciò in ossequio all'art. 22 L. n. 241/90.
- La decisione "in parola" ha, tuttavia, specificato che deve sussistere, da parte del soggetto richiedente l'accesso, un interesse concreto ed attuale ravvisabile allorchè si denuncino vicende che potrebbero condurre alla **risoluzione** per inadempimento del contratto di appalto in danno dell'originario aggiudicatario, presupposto al fine di fare ricorso all'istituto dello scorrimento della graduatoria consentito in dette circostanze.
- Nella fattispecie si era trattato di una istanza circostanziata, volta ad accertare se l'aggiudicatario e contraente svolgesse l'appalto nel rispetto del capitolato tecnico e dell'offerta migliorativa presentata in sede di gara.





CONS. STATO (AD. PLEN.), 02/04/2020, N. 8

MANCATA INDICAZIONE COSTI MANODOPERA

- I principi della certezza del diritto, della parità di trattamento e di trasparenza sugli appalti pubblici devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale (art. 95, comma 10 D.Lgs. 50/2016) secondo la quale la mancata indicazione separata dei costi della manodopera, nell'ambito di una procedura di appalto pubblico, comporta l'esclusione dell'offerta senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nell'ipotesi in cui l'obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara d'appalto.
- Tuttavia, se le disposizioni della gara d'appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche, i principi di trasparenza e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla possibilità di consentire agli offerenti di sanare la loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla norma entro un termine stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice.